

LINEE GUIDA PER RILASCIO DELLA LICENZA D'USO DEL MARCHIO BALDO



Approvate con deliberazione di Giunta dell'Unione n. 35 del 01.10.2019 e modificate con
deliberazione di Giunta n. 24 del 26.07.2022

Art. 1 – Origine e registrazione del marchio Baldo

La Comunità Montana del Baldo per mezzo di un concorso di idee, ha realizzato il marchio collettivo territoriale “Baldo”, approvato con deliberazione di Giunta n. 88 del 07.08.2007. Successivamente ha presentato alla Camera di Commercio di Verona - Ufficio registro dei marchi domanda di registrazione del marchio “Baldo” per le classi 29, 30, 31, 32, 33, 41 e 43 della classificazione internazionale di Nizza dei prodotti e dei servizi.

Il Ministero dello sviluppo economico – ufficio italiano brevetti e marchi, in data 08.04.2014, ha rilasciato a favore della Comunità Montana del Baldo (ora Unione Montana del Baldo-Garda) l’attestato di registrazione del marchio “Baldo”, come da immagine di seguito riportata.



A dicembre 2020, a seguito di modifiche normative di settore, l'Unione Montana ha provveduto a rinnovare/convertire ai sensi dell'art. 33 d.lgs. 15/2019 con spese a proprio carico la registrazione del marchio collettivo Baldo. L'iter di registrazione si è concluso con il rilascio da parte del Ministero dello sviluppo economico dell'attestato di registrazione del marchio datato 08.04.2022, che indica la validità della registrazione di dieci anni dalla data di deposito dell'istanza di conversione ovvero fino al **29.12.2030**.

Art. 2 – Finalità del marchio Baldo

Il marchio “Baldo” ha come scopo:

- promuovere i prodotti tipici e locali, le attività sportive e culturali, l’ambito ricettivo e tutto quello che concorre ad incentivare la frequentazione e la fruizione del territorio del Baldo;
- promuovere la visibilità e l’immagine del territorio del Baldo;
- contribuire allo sviluppo economico-sociale locale del territorio, attraverso la diffusione di un marchio unico che indentifichi prodotti e servizi;
- salvaguardare le tradizioni locali;
- sviluppare/potenziare la comunicazione culturale e turistica;

Il marchio Baldo rappresenta pertanto un segno distintivo della provenienza territoriale del prodotto e/o servizio offerto.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini delle presenti linee guida s’intende per:

- *marchio Baldo*: il logo e la dicitura “Baldo”, come da immagine riportata nell’**allegato 1**;
- *area Baldo*: il territorio della zona omogenea del Baldo di cui all’art. 2 della legge regionale n. 19/1992 e s.m.i. (comprendente i Comuni di Brentino Belluno, Brenzone, Caprino Veronese, Costermano, Ferrara di M. Baldo, Malcesine, Rivoli Veronese, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco) estesa a tutta la superficie dei Comuni parzialmente montani, come rappresentato nell’**allegato 2**;
- *richiedente*: l’ente pubblico, l’impresa, la società, l’associazione, la fondazione, il consorzio, la cooperativa o la persona fisica che richiede il marchio “Baldo”;
- *licenziatario*: l’ente pubblico, l’impresa, la società, l’associazione, la fondazione, il consorzio, la cooperativa o la persona fisica che viene, espressamente autorizzata all’uso del marchio “Baldo”.
- *trasformazione*: qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale,

compresi trattamento termico, affumicatura, salagione, stagionatura, maturazione, essiccazione, marinatura, estrazione, estrusione o una combinazione di tali procedimenti;

- *prodotti non trasformati*: i prodotti alimentari non sottoposti a trasformazione, compresi prodotti che siano stati divisi separati, sezionati, affettati, disossati, tritati, scuoiati, frantumati, tagliati, puliti, rifilati, decorticati, macinati, refrigerati, congelati, surgelati o scongelati;
- *prodotti trasformati*: prodotti alimentari ottenuti dalla trasformazione di prodotti non trasformati.

Art. 4 - Licenza d'uso del marchio Baldo

L'Unione Montana del Baldo-Garda nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, al fine di tutelare e valorizzare le risorse territoriali e promuovere lo sviluppo economico delle attività presenti sul territorio, nella consapevolezza della grande potenzialità insita nel nome "*Baldo*", intende concedere la licenza d'uso del marchio, gratuitamente ed in modo non esclusivo, a soggetti pubblici o privati elencati all'art. 5, per i prodotti e servizi aventi le caratteristiche indicate agli artt. 6 e 7 delle presenti linee guida.

Le licenze d'uso rilasciate a decorrere dal 01.08.2022 avranno scadenza il **29.12.2030** e le licenze già rilasciate aventi scadenza il 13.08.2023 verranno rinnovate in automatico dall'Ente fino al **29.12.2030**;

Art. 5 – Richiedenti/Licenziatari

I richiedenti la licenza d'uso del marchio devono essere in regola con le normative nazionali e comunitarie in materia di sanità, benessere animale, sicurezza e ambiente ed appartenere alle seguenti categorie:

- a) *aziende agricole e/o produttori agroalimentari* che producono o commerciano prodotti legati alla tradizione locale e/o qualificanti per il territorio e che rispettino le caratteristiche degli artt. 6 e 7;
- b) *attività commerciali (botteghe, bar, negozi, ecc.)* che vendono prodotti di aziende che hanno ottenuto la licenza d'uso del marchio Baldo;
- c) *ristoranti* che propongono almeno un menu (primo, secondo e dolce) realizzato con prodotti che hanno ottenuto la licenza d'uso del marchio Baldo;
- d) *alberghi/ bed & breakfast/agriturismi* che abbiano sede all'interno del territorio dell'area Baldo (allegato 2) e che utilizzano prodotti che hanno ottenuto la licenza d'uso del marchio Baldo e/o propongono servizi di promozione del territorio dell'area Baldo;
- e) *imprese varie* che utilizzano materie prime esclusivamente o principalmente (più del 50%) provenienti dall'area Baldo (prodotti agricoli, materiali lapidei, legname, ecc.);
- f) *agenzie di servizi*: che svolgano attività promozionale e di tutela dell'area Baldo (associazioni no profit, cooperative di lavoro che operano nel campo della manutenzione e tutela ambientale, Pro loco, CAI, ecc.);
- g) *imprese turistiche* che svolgano un'azione di promozione dell'area Baldo (fornendo informazioni agli ospiti, organizzando escursioni per i clienti, ecc.);
- h) *associazioni sportive, culturali e formative* che svolgono/propongono iniziative che valorizzano ed incentivano la scoperta e la frequentazione del territorio dell'area Baldo.

L'uso del marchio Baldo potrà essere concesso anche ad Enti Pubblici e ai Comuni appartenenti all'Unione Montana del Baldo-Garda per iniziative istituzionali e/o di promozione del territorio del Baldo previa richiesta scritta dell'ente interessato.

Art. 6 - Prodotti e/o servizi

La licenza d'uso del marchio Baldo verrà rilasciata dall'Unione Montana del Baldo-Garda ai richiedenti che abbiano i requisiti specificati sopra, per i prodotti e servizi di seguito indicati.

Prodotti realizzati con materie prime derivanti dal territorio dell'area Baldo, appartenenti alle seguenti classi:

Classe 29: Carne, pesce, pollame e selvaggina; estratti di carne; frutta e ortaggi-conservati, congelati, essiccati e cotti; gelatine, marmellate, composte; uova, latte e prodotti derivati dal latte; olii e grassi commestibili.

Classe 30: Caffè, tè, cacao e succedanei del caffè; riso; tapioca e sago; farine e preparati fatti di cereali, pane, pasticceria e confetteria; gelati; zucchero, miele, sciroppo di melassa; lievito, polvere per fare lievitare; sale; senape; aceto, salse (condimenti); spezie; ghiaccio.

Classe 31: Granaglie e prodotti agricoli, articoli, forestali, non compresi in altre classi; animali vivi; frutta e ortaggi freschi; sementi, piante e fiori naturali; alimenti per gli animali; malto.

Classe 32: Birre; acque minerali e gassose e altre bevande analcoliche; bevande a base di frutta e succhi di frutta; sciroppi e altri preparati per fare bevande.

Classe 33: Bevande alcoliche (escluse le birre).

SERVIZI che coinvolgono e promuovono le peculiarità naturalistiche, paesaggistiche, culturali, storiche e architettoniche del Baldo e che abbiano come fine la conoscenza dell'area Baldo, appartenenti alle seguenti classi:

Classe 41: Educazione; formazione; divertimento; attività sportive e culturali.

Classe 43: Servizi di ristorazione (alimentazione); alloggi temporanei.

Art. 7 - Caratteristiche dei prodotti e servizi

La licenza d'uso del marchio "Baldo" potrà essere chiesta per:

prodotti di origine vegetale

- le cui piante sono coltivate nell'area Baldo

prodotti di origine animale

- ottenuti da animali allevati nell'area Baldo e trasformati in tale zona o in luogo che rispetta le distanze indicate di seguito
- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, nell'area Baldo
- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza dell'area Baldo

prodotti di apicoltura

- nel caso in cui le api hanno raccolto il nettare ed il polline esclusivamente nell'area Baldo (lo zucchero e altre sostanze zuccherine utilizzate per l'alimentazione delle api non devono obbligatoriamente provenire dall'area Baldo)

servizi di ristorazione, alloggi, educazione, formazione, divertimento attività sportive e culturali

- volti a promuovere la conoscenza della cultura, delle risorse, delle tradizioni e degli usi del territorio del Baldo.

Il marchio Baldo potrà essere applicato ai prodotti nei seguenti casi:

- le materie prime provengono essenzialmente dall'area Baldo;
- la trasformazione dei prodotti, compresa la stagionatura e la maturazione, ha luogo nell'area Baldo".
- i prodotti trasformati utilizzano ingredienti provenienti dall'area Baldo, per più del 50% del peso totale degli ingredienti utilizzati per la preparazione.

Le operazioni di seguito indicate possono avere luogo al di fuori dell'area Baldo purché gli impianti di trasformazione siano situati ad una distanza non superiore a 30 km dal confine dell'area Baldo:

- a) trasformazione dei prodotti lattiero-caseari
- b) spremitura dell'olio di oliva
- c) macellazione di animali, sezionamento e disossamento delle carcasse

Il marchio Baldo può essere utilizzato da qualsiasi operatore che commercializzi prodotti ottenuti conformemente alle linee guida descritte nel presente documento.

Art. 8 – Modalità di utilizzo del marchio

Il marchio non può, in nessun caso, costituire marchio principale, bensì marchio aggiuntivo di garanzia d'indicazione territoriale. Il marchio Baldo può essere utilizzato in abbinamento al marchio aziendale o della ditta, esponendolo sui prodotti tipici e tradizionali e nelle iniziative promozionali intraprese dal licenziatario.

Per tutta la durata della licenza l'Unione Montana potrà concedere ad altri licenziatari l'utilizzazione del marchio Baldo per prodotti e/o servizi identici o in rapporto di diretta concorrenza con quelli indicati nella licenza d'uso.

L'Unione Montana del Baldo-Garda, ha facoltà di verificare in qualsiasi momento che il licenziatario sia in regola con la normativa che disciplina l'esercizio delle attività professionali, imprenditoriali, commerciali e che non svolga attività che direttamente o indirettamente compromettano la conservazione e la salvaguardia del territorio e dell'ambiente naturale in genere e che non snaturi o sviscino il marchio.

Art. 9 - Modalità di presentazione delle richieste di licenza d'uso del marchio

La domanda di licenza d'uso del marchio "Baldo" deve essere presentata esclusivamente alla Segreteria dell'Unione Montana del Baldo-Garda, a mezzo pec all'indirizzo unionebaldo@pec.it, a mezzo raccomandata A/R o consegnate a mano, all'indirizzo Unione Montana del Baldo-Garda, Loc. Platano 6, 37013 Caprino Veronese (Verona).

Il richiedente dovrà presentare apposita istanza per la licenza d'uso del marchio e autodichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000, secondo il modello di cui all'**allegato 3**, unitamente a copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.

Art. 10 – Procedura per il rilascio della licenza d'uso del marchio Baldo

L'Unione Montana del Baldo Garda, attraverso proprio personale o incaricati, provvederà a verificare la completezza della domanda pervenuta e a richiedere ove necessario integrazioni.

L'Unione Montana del Baldo Garda, si riserva la facoltà di effettuare verifiche ispettive presso il richiedente, concordando la data ed i tempi di effettuazione della stessa. Scopo della verifica ispettiva è quello di accertare, direttamente sui luoghi di produzione o di realizzazione del servizio, il soddisfacimento da parte del richiedente di tutti i requisiti espressamente previsti dalle presenti linee guida.

La verifica riguarderà i seguenti aspetti:

per i prodotti:

- a) carattere tipico e tradizionale dei prodotti;
- b) origine delle materie prime;
- c) ubicazione del sito produttivo e/o di vendita del prodotto;
- d) svolgimento del processo produttivo;
- e) modalità di gestione delle attività che possono interagire con l'ambiente (smaltimenti rifiuti, emissioni in atmosfera, etc.);
- f) condizioni igieniche generali;
- g) eventuale esistenza di un sistema di gestione per la qualità;

per i servizi:

- a) avere sede all'interno dell'area Baldo;
- b) modalità di erogazione del servizio;
- c) valenza di promozione del territorio

Al termine della verifica ispettiva verranno notificati al richiedente eventuali non conformità rispetto ai requisiti delle presenti linee guida con richiesta di adeguamento, pena il diniego della licenza.

La licenza d'uso del marchio Baldo verrà rilasciata dall'Area Tecnica dell'Unione Montana del Baldo-Garda sulla base del modello di cui all'**allegato 4**.

Il logo e le targhette da affiggere verranno rilasciate esclusivamente dall'Unione Montana del Baldo Garda.

Le licenze d'uso del marchio "Baldo", in corso di validità, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell'Unione Montana del Baldo-Garda sotto forma di elenco di prodotti e servizi, secondo il modello **allegato 5**. L'elenco verrà aggiornato con cadenza semestrale.

Art. 11 – Verifiche successive al rilascio della licenza d'uso

A garanzia del corretto impiego del marchio, l'Unione Montana si riserva di procedere ai necessari accertamenti, per la verifica del corretto utilizzo del marchio.

I controlli effettuati dal personale o incaricati dell'Unione Montana non escludono e non si sostituiscono a quelli previsti dalla normativa vigente.

L'Amministrazione avrà facoltà di perseguire legalmente, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tutela dei marchi, tutti coloro che utilizzano il marchio senza la preventiva autorizzazione.

Art. 12 – Patrocinio

L'Unione Montana del Baldo-Garda può concedere l'uso del marchio Baldo, a soggetti privati o pubblici, in occasione di convegni, iniziative culturali, spettacoli ed attività di promozione del territorio, previa richiesta scritta che specifichi il soggetto organizzatore, la data e l'oggetto dell'iniziativa.

Art. 13 – Decadenza, revoca e sanzioni

La decadenza della licenza d'uso del marchio è prevista, altresì, oltre che al termine del periodo di licenza, nei casi seguenti:

- pubblicità ingannevole;
- mancato rispetto della normativa;
- frode;
- uso del marchio in merito a produzioni e/o servizi per le quali non sia stata riconosciuta la licenza d'uso;
- ostacolo o impedimento allo svolgimento delle verifiche previste dalle presenti linee guida.

La riproduzione o l'utilizzazione del marchio a scopi diversi da quelli previsti dalla presente disciplina, comporta la immediata decadenza della licenza l'uso del marchio.

L'Ente potrà procedere alla revoca immediata della licenza d'uso del marchio, qualora il marchio venisse utilizzato in maniera non conforme a quanto previsto nelle presenti linee guida e per attività palesemente contraria agli scopi dell'Unione Montana o lesiva del suo patrimonio naturalistico o dei suoi valori culturali e/o ambientali.

L'Unione si riserva comunque di richiedere il risarcimento per tutti gli eventuali danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, inclusi pertanto anche i danni all'immagine dell'Unione Montana del Baldo Garda.